



# CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

## ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 20/05/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. RIAPERTURA DEL MERCAMERCATO CITTADINO DI VIA V° ALPINI DENOMINATO "MERCATO AGRICOLO DI CAMPAGNA AMICA".

### VISTI:

- i D.P.C.M. emanati il 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 riguardanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha consentito la riapertura delle attività commerciali in genere;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.547 del 17 maggio 2020 "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, N. 19" che facendo proprie le indicazioni contenute del DPCM del 17/05/2020 consente la riapertura delle attività commerciali nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia;

VISTE le Linee di indirizzo sopra richiamate, in particolare le schede tecniche contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, nel caso di specie la scheda denominata "Commercio al dettaglio su aree pubbliche – Mercati e fiere, posteggi isolati, e attività in forma itinerante";

VISTA la richiesta presentata dalla Coldiretti di Sondrio pervenuta a mezzo pec al prot. n°9410 in data 20/05/2020 di riapertura del Mercato Agricolo di Campagna Amica che si tiene ogni giovedì in via V° Alpini a Morbegno dalle ore 8:00 alle ore 12:30;

PRESO ATTO che la Coldiretti di Sondrio in qualità di soggetto organizzatore del mercato agricolo di Campagna Amica, nella persona del Presidente Sig. Andrea Repossini si è impegnato al rispetto degli obblighi sanitari e organizzativi contenuti nelle "Linee di

indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dichiarando altresì di avere il supporto organizzativo sia dei volontari della CRI che dell’Associazione dei Carabinieri in pensione;

VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

#### **ORDINA**

la ripresa delle attività di commercio su area pubblica DEL MERCATO CITTADINO DI VIA V° ALPINI DENOMINATO “MERCATO AGRICOLO DI CAMPAGNA AMICA” che si tiene ogni giovedì in via V° Alpini a Morbegno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 a condizione che siano osservate le prescrizioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e nel rispetto della massima compresenza di clienti all’interno dell’area delimitata.

In particolare è fatto obbligo ai titolari di posteggi di osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

#### **AVVERTE**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall’art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020.

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990.

Che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività che si svolgono sulle aree pubbliche.

Rimangono altresì salve, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM 17/05/2020 e dall’Ordinanza Regione Lombardia n°547 del 17/05/2020

#### **DEMANDA**

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

#### **DISPONE**

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web [www.morbegno.gov.it](http://www.morbegno.gov.it)

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria Associazione di categoria.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.
- Alla Coldiretti di Sondrio

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Maxenti Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.